

**As FO****Azienda sanitaria Friuli Occidentale**via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK ED ASSISTENZA TECNICA SONDA
VIDEOECOENDOSCOPICA MOD. EG38-J10UT COMPLETA DI ADATTATORE PUN-JBP1AL -
PRODUTTORE PENTAX ITALIA S.P.A.**

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente appalto è l'espletamento dei servizi di manutenzione preventiva ordinaria e correttiva full risk ed assistenza tecnica descritti nel presente Capitolato speciale d'appalto (in seguito indicato più brevemente CSA) e nel relativo allegato 1, con riferimento all'apparecchiatura sanitaria indicata nel predetto allegato, attualmente in utilizzo da parte dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (in seguito indicata più brevemente AsFO o Azienda) di Pordenone.

Art. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso come da indicazioni contenute nel presente atto nonché nell'allegato 1.

Non si riterranno applicabili le condizioni del fornitore che siano diverse, peggiorative, contrastanti o contrarie a quelle esposte nei documenti sopra menzionati.

Art. 3 REQUISITI TECNICI GENERALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'operatore economico affidatario del servizio (in seguito indicato più brevemente Affidatario) si impegna ad eseguire il contratto nel rispetto delle condizioni di seguito indicate e di quelle riportate nell'allegato 1

Manutenzione preventiva e verifiche di S.E.

Dovranno essere eseguiti n. 4 interventi di manutenzione preventiva ordinaria (MP) come previsto dal costruttore con cadenza trimestrale.

La pianificazione degli interventi di manutenzione preventiva ordinaria dovrà essere concordata con la SOC di Radiologia del Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e sarà comunicata alla stessa e alla Struttura Semplice di Ingegneria Biomedicale **all'inizio del periodo contrattuale**. Ciascun intervento, inoltre, dovrà essere confermato dall'Affidatario alla Struttura Operativa interessata almeno 2 (due) giorni prima dell'effettuazione.

Nell'apparecchiatura deve essere apposta etichetta che riporta l'esecuzione e/o la scadenza della manutenzione preventiva.

La documentazione attestante l'esecuzione di tale attività è vincolante al pagamento del canone contrattuale.

Manutenzione correttiva

L'affidatario dovrà altresì eseguire tutti gli interventi di manutenzione correttiva su guasto che si renderanno necessari nel periodo contrattuale, nel rispetto delle tempistiche indicate nell'allegato 1 al presente CSA a seconda che si tratti di guasti bloccanti o meno.

Dovranno essere accettate unicamente chiamate di manutenzione correttiva formulate dalla Struttura Semplice di Ingegneria Biomedicale, di cui sono riportati i riferimenti in calce al presente CSA o da personale dallo stesso delegato, inoltrate telefonicamente, via fax o email.

Nel caso non fossero previsti illimitati interventi di manutenzione correttiva, l'apparecchiatura oggetto della manutenzione correttiva verrà considerata in garanzia totale per almeno 15 giorni e in questo periodo non verrà riconosciuto nessun pagamento per interventi che si rendessero necessari, a meno che la ditta non dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non conducibili all'intervento precedente o a dolo.

Tutti gli interventi dovranno essere assicurati **come indicato nell'allegato 1 o concordato, a seguito di giustificata motivazione, con la S.S. Ingegneria Biomedicale per particolari pezzi di ricambio.**

Parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio sostituite nell'ambito del servizio in oggetto dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata e dovranno essere coperte da garanzia ai sensi del Codice Civile.

Condizioni generali

Gli interventi saranno effettuati durante il normale orario di lavoro, salvo diverse esigenze eventualmente specificate nel precedente articolo.

L'esecuzione di ogni intervento, sia di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere comprovata da rapporto tecnico, nel quale dovranno essere riportate:

- data e ora della chiamata di intervento
- data e ora primo intervento
- data e ora della completa risoluzione del guasto e di ripristino dell'apparecchiatura
- tipologia del guasto
- descrizione analitica delle operazioni effettuate
- numero di matricola dell'apparecchiatura

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

- struttura operativa dove è installata l'apparecchiatura
- pezzi di ricambio eventualmente sostituiti

Il rapporto tecnico dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento e dal Responsabile del Servizio o Struttura Operativa consegnatari del bene stesso o da suo delegato.

Sono incluse tutte le spese di trasferta, spedizione e quant'altro necessario all'espletamento del servizio.

Art. 4 - VARIAZIONE NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Si precisa che l'elenco delle apparecchiature e/o sistemi ed i relativi livelli di servizio richiesti, riportati negli articoli precedenti, si riferiscono alle necessità rilevate al momento dell'affidamento.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la tipologia e l'entità delle apparecchiature e/o sistemi nonché i livelli di servizio richiesti, potrebbero subire delle variazioni, anche a seguito di mutate esigenze organizzative e funzionali correlate con l'attività sanitaria di AsFO. Conseguentemente e a seguito di formale richiesta della stessa, l'Affidatario si impegna ad eseguire tali prestazioni previa negoziazione delle nuove condizioni contrattuali.

Le modifiche al contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso specifico di cessazione del contratto nei casi previsti dal presente CSA sarà sufficiente una semplice comunicazione da parte dell'AsFO all'Affidatario e l'importo del canone annuale sarà ridotto e rapportato al periodo di effettiva esecuzione del servizio fino alla data della comunicazione della cessazione (*importo canone annuale/12 x numero mesi di svolgimento del servizio*). La cessazione produrrà i suoi effetti con decorrenza dal mese successivo a quello di comunicazione della stessa. Il servizio in parola potrà inoltre essere modificato in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Friuli Venezia Giulia, o di modifiche organizzative o dell'ambito di competenza di questa Azienda Sanitaria.

Art. 5 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data di comunicazione di avvio del servizio.

L'Azienda si riserva di dare esecuzione anticipata in urgenza al contratto nelle more della verifica dei requisiti e della conclusione del contratto.

Prima dello scadere del contratto, l'Azienda si riserva di disporre una proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi qualora non sia possibile procedere all'affidamento di un nuovo contratto di manutenzione.

L'importo del canone full risk per la durata di 36 mesi a base di offerta è quantificato in € 39.000,00, inclusi oneri della sicurezza, più IVA.

L'importo contrattuale determinato in base all'offerta formulata dall'Affidatario si intende quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni descritte nel CSA e allegato 1 nella formula full risk.

Art. 6 - PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE E RISCHI INTERFERENZIALI.

L'esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e formato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Il documento "Note informative sui Rischi Aziendali" contiene l'informazione sui principali rischi presenti nell'Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le imprese appaltatrici che vi operano. Si segnala in proposito che il servizio preposto a fornire tutte le indicazioni utili per lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) è il Servizio di Prevenzione-Protezione Aziendale.

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell'attività dell'Affidatario (oneri di sicurezza aziendali).

Nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi interferenziali vengono descritte le situazioni operative caratteristiche delle strutture ospedaliere e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'adozione di misure di prevenzione e protezione da rischi interferenziali riferiti all'attività oggetto del servizio sono stabiliti in € **100,00**, più IVA.

Prima della stipula del contratto il RUP, in collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e con l'Affidatario, elabora il DUVRI definitivo che dovrà essere osservato nel corso del contratto.

L'Affidatario impiegherà personale dipendente di sicura moralità che dovrà mantenere nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. L'Affidatario trasmetterà per iscritto l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche, delle mansioni ricoperte e si impegna a mantenere lo stesso personale per tutta la durata contrattuale; ogni variazione di personale dovrà essere comunicata immediatamente alla S.S. Ingegneria Biomedicale.

L'Affidatario è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale dipendente nell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività vengano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico - sanitaria, ecc.

Nel redigere l'offerta l'Affidatario dovrà comprendere gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori per le attività proprie (*cosiddetti oneri della sicurezza aziendali*) dell'Azienda (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.).

Si richiama al rispetto del comma 8 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligo per l'appaltatore o subappaltatore di munire il proprio personale, nello svolgimento dell'attività appaltata o subappaltata, di appositi tesserini di riconoscimento, corredati di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art. 7 - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Affidatario, dalla sottoscrizione del contratto, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'AsFO che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa AsFO nei confronti del medesimo Affidatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della ASFO, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito internet AsFO:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html

L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 8 CONTROLLO DI QUALITA'

L'AsFO, tramite i propri incaricati e con la piena collaborazione dell'Affidatario, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità e funzionalità del servizio svolto.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni o difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi nell'effettuazione dei controlli sopra citati.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario, prima dell'esecuzione del contratto e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dall'AsFo, dovrà costituire, , una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'I.V.A), che potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia sarà considerata come rinuncia da parte dell'operatore economico al contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita all'Affidatario solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali l'AsFO esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico dell'Affidatario, fatta salva sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è in facoltà di AsFo di concedere l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva, a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 10 - SUBAPPALTO

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto, salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarando in offerta le parti che intende eventualmente subappaltare.

Resta il divieto di cessione del contratto e di affidamento integrale delle prestazioni.

I subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all'osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Il canone annuale potrà essere fatturato su base trimestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento corrispondente a un quarto dell'importo complessivo **al netto della ritenuta di legge dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.**

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFO2ET). Le fatture sono assoggettate alla normativa dello "split payment".

Il pagamento della fattura sarà effettuato con mandato della Tesoreria dell'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della pendenza, limitatamente alla quota oggetto della contestazione.

Art. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Affidatario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario è responsabile di assicurare la continuità del servizio in oggetto.

Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto senza che l'Affidatario abbia dato valide giustificazioni scritte, per ogni giorno di ritardo all'Affidatario sarà applicata una penale pari all'1% del canone annuale del contratto riferito all'apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito da AsFO conseguente al ritardo, restando intesa la facoltà di AsFO di valutare ed addebitare i danni occorsi.

Si precisa che per gli interventi di manutenzione correttiva, per stabilire la decorrenza del ritardo, farà fede la data e l'ora di trasmissione della richiesta di intervento.

Le suddette penali verranno comunicate all'Affidatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Affidatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, l'AsFO si riverrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'Amministrazione risolverà il contratto, oltre che nei casi in precedenza indicati, anche in presenza di uno dei seguenti casi:

1. per esigenze organizzative, o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali o per cause straordinarie di forza maggiore, o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di affidamento, nel qual caso l'Affidatario non potrà avanzare diritti, pretese e/o richieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo;
2. affidamento da parte del soggetto aggregatore regionale (ARCS) nel corso di vigenza del contratto di una convenzione ricomprendente il servizio in oggetto;
3. qualora l'Affidatario non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, fatti salvi i danni ulteriori;
4. dopo due formali contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio;
5. per sospensione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata e liquidazione dell'Affidatario;
6. per successione, cessione o subappalti non autorizzati da AsFO;
7. per violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione_trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html
8. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda (organo di vertice, Responsabili delle Strutture aziendali competenti per il procedimento e Responsabile del Procedimento) ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili;
9. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.;

**As FO****Azienda sanitaria Friuli Occidentale**

10. di violazione delle disposizioni del Patto di integrità fornito da AsFO.

L'enumerazione non è esaustiva. L'Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge.

Per quanto qui non espresso, si richiama in materia di risoluzione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In materia di recesso contrattuale trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Restano esclusi dal presente contratto interventi derivanti da:

- guasti dovuti a incuria, dolo, negligenza, danni accidentali, uso improprio dell'apparecchiatura
- atti di vandalismo
- cause di forza maggiore quali incendi, alluvioni, ecc.
- modifiche richieste dell'utente
- trasferimenti e reinstallazione

Tali presupposti saranno oggetto di accertamento tramite contraddittorio e verifica diretta con l'utilizzatore.

Restano esclusi inoltre dal canone contrattuale eventuali parti speciali meglio dettagliate nell'Allegato 1 al presente CSA

Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di eventuali controversie troverà applicazione la normativa prevista dall'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le controversie relative all'esecuzione contrattuale non risolubili con le modalità appena descritte saranno decise dall'autorità giudiziaria competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie l'autorità giudiziaria competente è, in via esclusiva, il Foro di Pordenone.

Art. 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Affidatario sarà designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto del Titolare, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) di Pordenone, Titolare del trattamento dei dati personali, provvederà con atto successivo e previa valutazione dell'impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679, a designare quale Responsabile del trattamento l'Affidatario, fornendogli le istruzioni in merito, con particolare riguardo alle modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento a cui la stessa dovrà attenersi nell'esecuzione dei trattamenti di dati personali in per conto del Titolare.

L'Affidatario si impegna ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti e il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito. L'Affidatario assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Affidatario, si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartire.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e nella richiesta di offerta, si rinvia alle disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

INFORMAZIONI

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Si comunica che:

- Struttura competente per il contratto: S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie, Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'ing. Monica Taiariol (tel. 0434-399756 – e mail: monica.taiariol@asfo.sanita.fvg.it);
- Direttore dell'esecuzione del contratto è il sig. Luca Berton (tel. 0434/399036 – e-mail: luca.berton@asfo.sanita.fvg.it);

L'Affidatario dichiara di aver esaminato tutte le clausole del presente CSA e relativo allegato, di averne compreso la portata e gli effetti e di approvarne il contenuto, senza riserva alcuna.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE
firma del titolare/legale rappresentante

Dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole previste dal CSA:

Art. 5 (Durata e importo del servizio), art. 11 (Fatturazione e pagamento), 13 (Penalità e risoluzione del contratto), art. 15 (Definizione delle controversie).

DATA _____

PER ACCETTAZIONE
firma del titolare/legale rappresentante
